

Civile Ord. Sez. 1 Num. 19488 Anno 2021

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA

Relatore: MERCOLINO GUIDO

Data pubblicazione: 08/07/2021

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16432/2020 R.G. proposto da
FANNEN MOUSTAFA, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Veglio, con do-
micilio eletto in Roma, via Torino, n. 7, presso lo studio dell'Avv. Laura Bar-
berio;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO e QUESTORE DI TORINO;

- *intimati* -

avverso il decreto del Giudice di pace di Torino depositato il 30 ottobre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2021 dal
Consigliere Guido Mercolino.

ORD
1248
2021

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 30 ottobre 2019, il Giudice di pace di Torino, su richiesta del Questore di Torino, ha prorogato di trenta giorni il trattenimento di Moustafa Fannen, cittadino del Marocco, presso il Centro di permanenza per i rimpatri Brunelleschi, disposto dal Questore di Roma con decreto del 6 giugno 2019, convalidato dal Giudice di pace di Roma con decreto dell'8 giugno 2019 e già prorogato con decreto del 2 ottobre 2019.

2. Avverso il predetto decreto il Fannen ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati anche con memoria. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 14, comma quinto, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sostenendo che la proroga è stata disposta in assenza dei presupposti richiesti dalla legge, avendo il Questore giustificato la relativa richiesta mediante il richiamo dell'istanza di rilascio di un lasciapassare inoltrata alla Sezione consolare dell'Ambasciata del Marocco, alla quale non era stata fornita alcuna risposta e non aveva fatto seguito alcuna attività.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., dell'art. 14, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dello art. 15, par. 14, della direttiva 2008/115/CE, censurando il decreto impugnato per aver omesso di esaminare la questione, da lui sollevata, riguardante l'insussistenza di elementi tali da far apparire probabile il suo allontanamento, in considerazione del tempo trascorso, dell'inattività dell'Amministrazione e del silenzio delle autorità consolari e diplomatiche del Marocco.

3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono infondati.

Il decreto impugnato non ha affatto omesso di procedere alla verifica dei presupposti necessari per l'adozione del provvedimento di proroga del trattenimento, avendo richiamato, a fondamento dello stesso, le motivazioni adottate dalla Questura a sostegno della richiesta, ed avendo altresì rilevato che l'Amministrazione si è attivata per il perseguimento delle finalità previste

dall'art. 14, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998, ed è in attesa di una risposta dell'autorità diplomatica del Paese di origine del Fannen.

Tale accertamento deve ritenersi di per sé sufficiente ai fini dell'esclusione del vizio di omessa pronuncia, per la cui configurabilità è necessario che manchi completamente il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, cioè che il giudice abbia omesso di statuire su alcuni capi della domanda, autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, oppure abbia pronunciato soltanto nei confronti di alcune parti, non assumendo alcuna rilevanza, al riguardo, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni dalle stesse svolte, il quale integra un vizio di natura diversa, incidente sulla motivazione del provvedimento, che non esclude la sussistenza del momento decisorio (cfr. Cass., Sez. VI, 3/03/2020, n. 5730; Cass., Sez. I, 18/02/2005, n. 3388).

3.1. Quanto poi alla dedotta insussistenza dei presupposti necessari per la concessione della proroga, premesso che la situazione transitoria ostativa al rimpatrio o all'allontanamento può essere individuata anche *per relationem*, attraverso il richiamo del decreto alle ragioni addotte a sostegno della richiesta formulata dalla Questura, che quale atto propulsivo del procedimento giurisdizionale risulta agevolmente conoscibile dalla parte e dal suo difensore (cfr. Cass., Sez. lav., 29/12/2020, n. 29758; Cass., Sez. VI, 10/03/2017, n. 6322), si osserva che il provvedimento previsto dall'art. 14, comma quinto, secondo e quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, trova la sua giustificazione nelle gravi difficoltà che l'Amministrazione abbia eventualmente incontrato nello svolgimento delle attività preparatorie del rimpatrio o dell'allontanamento, cui è funzionale l'istituto del trattenimento, e risponde alla finalità di accordarle un ulteriore spazio di tempo per accertare l'identità e la nazionalità dell'espulso o per acquisire i documenti necessari per il rimpatrio, evitando che l'interessato possa approfittare delle predette difficoltà per sottrarsi all'esecuzione del decreto di espulsione. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito l'esigenza che dalla motivazione del provvedimento emergano la specificità delle ragioni addotte a sostegno della relativa richiesta e la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rim-

patrio: a sostegno di tale asserzione, si è rilevato che il trattenimento costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione temporale rigidamente predeterminata, osservandosi che, proprio in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa deve considerarsi priva di qualsiasi potere discrezionale al riguardo, e precisandosi inoltre che negli stessi limiti deve ritenersi operante anche il controllo giurisdizionale (cfr. Cass., Sez. I, 28/02/2019, n. 6064; Cass., Sez. VI, 23/09/2015, n. 18748). L'ambito di tale controllo è stato poi chiarito dalla giurisprudenza comunitaria, che, nel fornire l'interpretazione dell'art. 15, par. 6 della direttiva 2008/115/CE, ha rilevato che tale disposizione consente la proroga del trattenimento soltanto quando, nonostante lo Stato membro interessato abbia compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa o della mancata cooperazione da parte dell'interessato, o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi, affermando che l'accertamento della mancata cooperazione postula la valutazione del comportamento tenuto dallo straniero nel periodo iniziale del trattenimento, al fine di stabilire se egli abbia o meno collaborato con le autorità competenti per l'attuazione dell'allontanamento, e se tale attuazione richieda più tempo del previsto proprio a causa del comportamento tenuto dall'interessato, ma precisando che preliminare a tale valutazione è la dimostrazione da parte dell'Amministrazione che l'operazione di allontanamento, nonostante ogni ragionevole sforzo, duri più a lungo del previsto, il che presuppone che essa abbia compiuto e continui a compiere attivamente sforzi per ottenere il rilascio dei documenti dello straniero (cfr. Corte di Giustizia UE, 5/06/2014, in causa C-146/14, Ali Mahdi). Alla luce di tale interpretazione, deve ritenersi che incomba all'Amministrazione, in qualità di parte istante, l'onere di giustificare la richiesta di proroga mediante l'allegazione degli sforzi compiuti per acquisire i documenti identificativi dello espulso e della mancata cooperazione di quest'ultimo, mentre spetta allo

straniero, in qualità di parte resistente, dimostrare che il ritardo nell'esecuzione del decreto di espulsione è imputabile esclusivamente all'Amministrazione, per essere la stessa rimasta inattiva o per avere egli prestato la necessaria collaborazione per l'attuazione del provvedimento. La relativa valutazione, come precisato dalla giurisprudenza comunitaria richiamata, dev'essere effettuata sulla base non solo degli elementi forniti dall'Amministrazione, ma anche delle osservazioni eventualmente formulate dall'interessato e degli ulteriori elementi che il giudice può ricercare, ove lo ritenga necessario, nei limiti consentiti dalla brevità del termine concesso per la decisione, e tenendo altresì conto della durata iniziale del trattenimento e di quella delle eventuali proroghe precedentemente concesse, nonché della collaborazione prestata dalle autorità diplomatiche e consolari del Paese di origine dell'interessato e dei problemi organizzativi determinati dal forte afflusso migratorio (cfr. Cass., Sez. VI, 13/07/2017, n. 17417).

A tali principi si è puntualmente attenuto il decreto impugnato, il quale, nell'accordare la proroga invocata dal Questore, ha richiamato la richiesta presentata da quest'ultimo, recante l'allegazione della permanenza delle condizioni che hanno giustificato il trattenimento e dell'avvenuto invio della richiesta di rilascio di un lasciapassare alla Sezione consolare dell'Ambasciata del Marocco, rilevando inoltre che l'Amministrazione si è attivata per l'acquisizione dei documenti dello straniero ed è in attesa di una risposta dalle autorità del suo Paese di origine. Tale apprezzamento, confortato dalla produzione in udienza di copie dei documenti acquisiti dall'Amministrazione, ponendosi in contrasto con l'asserita inerzia di quest'ultima, consente di concludere per la legittimità della proroga accordata e per l'infondatezza delle censure proposte dal ricorrente, il quale ha d'altronde riconosciuto di non aver fornito egli stesso i predetti documenti, in tal modo confermando di non aver prestato la propria cooperazione all'attuazione del provvedimento di espulsione.

4. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degli intimati.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova

•
•
applicazione l'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.